



BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 61
DEL 28 DICEMBRE 2016
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 52
DEL 28 DICEMBRE 2016

S O 6 1

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006 e s.m.i. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2016, n. 0254/Pres.

Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa, in attuazione dell'articolo 41 ter, commi 10 e 14, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

pag. **2**

Decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2016, n. 0255/Pres.

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

pag. **13**

Decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2016, n. 0256/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 227.

pag. **24**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

16_SO61_1_DPR_254_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2016, n. 0254/Pres.

Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa, in attuazione dell'articolo 41 ter, commi 10 e 14, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

VISTO il proprio decreto del 28 dicembre 2012, n. 0274/Pres. "Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)";

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.);

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2464 del 17 dicembre 2016;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa, in attuazione dell'articolo 41 ter, commi 10 e 14, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)" allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_SO61_1_DPR_254_2_ALL1

Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa, in attuazione dell'articolo 41 ter, commi 10 e 14, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

- Articolo 1 Oggetto e finalità
- Articolo 2 Regime di aiuto
- Articolo 3 Definizioni
- Articolo 4 Soggetti beneficiari
- Articolo 5 Interventi ammissibili a contributo
- Articolo 6 Requisiti dei beni oggetto di intervento
- Articolo 7 Spese ammissibili a contributo
- Articolo 8 Importi di spesa ammissibili ed intensità del contributo
- Articolo 9 Presentazione della domanda
- Articolo 10 Istruttoria e concessione del contributo
- Articolo 11 Rendicontazione
- Articolo 12 Liquidazione del contributo
- Articolo 13 Cumulo degli aiuti
- Articolo 14 Disposizione di rinvio
- Articolo 15 Abrogazione
- Articolo 16 Entrata in vigore

Allegato A Domanda di contributo per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa di cui all'articolo 41 ter, comma 10, della legge regionale n. 9/2007

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa, al fine di promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili provenienti dalla foresta e dall'arboricoltura da legno specializzata, in attuazione dell'articolo 41 ter, commi 10 e 14, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

Articolo 2 Regime di aiuto

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo de minimis, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352/1 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare l'importo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, per impresa unica si intende l'insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni, nonché le imprese tra le quali intercorre una delle seguenti relazioni, per il tramite di una o più altre imprese:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Articolo 3 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) impresa di prima trasformazione del legno: impresa che trasforma il legname tondo in prodotti segati con possibili successive lavorazioni, ai sensi dell'articolo 41 ter, comma 11 della legge regionale n. 9/2007;
- b) caldaia a biomassa: generatore, alimentato in maniera manuale o automatica, con biomasse combustibili, il cui calore prodotto viene ceduto ad un fluido termo-vettore che, a sua volta, lo cede all'ambiente;
- c) biomasse: combustibili indicati dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), parte quinta, allegato X, parte II, sezione 4;
- d) pellet di legno: biocombustibile addensato generalmente in forma cilindrica, di lunghezza casuale generalmente tra 5 millimetri e 40 millimetri e con estremità spezzate ottenuto da biomassa legnosa polverizzata con o senza additivi, conforme alla UNI EN ISO 17225 - 2:2014;
- e) cippato di legno: biocombustibile di dimensioni variabili da alcuni millimetri a qualche centimetro, prodotto a partire da tronchi e ramaglie attraverso macchine cippatrici o trituratrici, conforme alla UNI EN ISO 17225 - 4:2014;
- f) potenza termica del focolare: prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il chilowatt, di seguito denominato kW;
- g) potenza termica utile: la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore, corrispondente alla potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino e della potenza termica scambiata dall'involucro del generatore con l'ambiente; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- h) potenza termica nominale: potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento; è il dato riportato sia sulla targa che nel libretto di istruzioni del generatore di calore;
- i) rendimento termico utile: rapporto tra la potenza termica utile e potenza al focolare;

j) tecnico abilitato: soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto agli specifici ordini e collegi professionali;

k) telecontrollo: sistema hardware e software utilizzato per il monitoraggio e la raccolta di dati anche mediante dispositivi territorialmente distanti dall'impianto, dotato di sistema di allarme in caso di emergenza.

Articolo 4 Soggetti beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 41 ter, comma 10, della legge regionale n. 9/2007, i beneficiari del contributo sono soggetti di seguito elencati:

- a) imprese di utilizzazione boschiva;
- b) imprese di prima trasformazione del legno;
- c) aziende agricole;
- d) consorzi forestali;
- e) proprietari forestali.

Articolo 5 Interventi ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo:

- a) l'acquisto e la messa in opera di caldaie a biomassa legnosa di potenza termica nominale maggiore a 35 kW (> 35 kW) e inferiore a 100 kW (< 100 kW) e al servizio diretto dei bisogni del richiedente; sono incluse tutte le opere idrauliche e elettriche funzionali all'impianto termico;
- b) l'installazione di un sistema di telecontrollo dell'impianto a servizio dell'impianto finanziato;
- c) l'installazione di un container, esclusa l'edificazione di strutture in latero cemento, al fine di contenere l'impianto o come deposito della biomassa e a servizio dell'impianto finanziato.

Articolo 6 Requisiti dei beni oggetto di intervento

1. Le caldaie di cui all'articolo 5:

- a) sono certificate secondo la norma UNI EN 303-5:2012, specificatamente riguardo alla conformità ai requisiti costruttivi e di sicurezza, e alla conformità alla classe 5 di prestazione, in particolare a rendimento e alle emissioni. Tale certificazione avviene da parte di un organismo o laboratorio accreditato dalle norme UNI EN ISO/IEC 17025, che individuano i requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura;
- b) sono finalizzate alla sola produzione termica da combustione e allacciate all'utenza a servizio del richiedente;
- c) sono dotate di un accumulo inerziale di cui al comma 3.
- d) sono di nuova fabbricazione;
- e) hanno un rendimento termico utile conforme a quello della classe 5 di prestazione secondo la UNI EN 303-5:2012;
- f) hanno emissioni in atmosfera non superiori a quelle previste nell'allegato II, tabella 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 (Aggiornamento della

disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili), verificate dall'organismo o laboratorio accreditato, in base al pertinente metodo di misura di cui alla tabella 16 allegata al decreto stesso;

g) utilizzano unicamente una delle seguenti tipologie di biomasse:

1) pellet di legno, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);

2) cippato di legno, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e);

2. Le biomasse di cui al comma 1 sono certificate da un organismo accreditato che ne attesta la conformità alle norme tecniche di riferimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e). Sono ammessi solo biocombustibili appartenenti alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure appartenenti a classi di miglior qualità rispetto al combustibile di prova indicato nel test report del generatore.

3. L'accumulo inerziale di cui al comma 1, lettera c) è dimensionato come di seguito indicato:

a) per le caldaie con alimentazione manuale del combustibile, il volume di accumulo rispetta le disposizioni previste dalla norma EN 303-5:2012;

b) per le caldaie con alimentazione automatica del combustibile, ad esclusione del pellet, il volume di accumulo non è inferiore a $20 \text{ dm}^3/\text{kW}$;

c) per le caldaie con alimentazione automatica a pellet, è previsto un volume di accumulo tale da garantire un'adeguata funzione di compensazione di carico, con l'obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal progettista.

Articolo 7 Spese ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo le spese relative:

a) agli interventi di cui all'articolo 5;

b) agli oneri di progettazione, generali e di collaudo, di direzione lavori e quelli sostenuti per il rilascio delle certificazioni e autorizzazioni previste, fino ad un importo non superiore al 15 per cento della spesa totale.

2. Per l'ammissibilità delle spese di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 4 presentano all'atto della domanda il preventivo dell'intervento, comprensivo di acquisto dei beni, esecuzione lavoro e spese tecniche generali, unitamente ad un'asseverazione da parte di un tecnico abilitato recante l'analisi dei prezzi e attestante la congruità.

3. L'IVA definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se non è recuperabile.

4. Non sono ammissibili a contributo le spese per imprevisti.

Articolo 8 Importi di spesa ammissibili ed intensità del contributo

1. Il contributo viene concesso fino alla percentuale:

a) dell'80 per cento della spesa ammissibile per i soggetti pubblici;

b) del 50 per cento della spesa ammissibile per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a).

2. Non sono ammessi a contributo gli interventi con spesa ammissibile di importo complessivo inferiore a 15.000,00 euro.

Articolo 9 Presentazione della domanda

1. I soggetti di cui all'articolo 4 presentano domanda di contributo dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, redatta secondo il modello di cui all'allegato A, mediante:

a) invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ispettorato forestale competente per territorio, di seguito denominato Ispettorato. La data di ricevimento della domanda è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo e la documentazione richiesta;

b) invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro apposto in partenza dall'ufficio postale, purché la domanda pervenga all'Ispettorato entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine finale di presentazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. La domanda di contributo contiene la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo.

3. Alla domanda di contributo sono allegati:

a) relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, redatta sul modello predisposto dal Servizio competente in materia di foreste, di seguito denominato Servizio e pubblicato sul sito istituzionale della Regione, attestante tutti gli aiuti de minimis eventualmente concessi nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento e nei due esercizi finanziari precedenti;

c) preventivo e relativa asseverazione di cui all'articolo 7, comma 2;

d) fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente.

Articolo 10 Istruttoria e concessione del contributo

1. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000.

2. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime, determinato dalla data di ricevimento della PEC da parte dell'Amministrazione regionale o dalla data di invio della raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'Ispettorato, entro quarantacinque giorni dal termine finale previsto per il ricevimento delle domande:

a) valuta l'ammissibilità e la completezza delle domande;

b) richiede eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale 7/2000;

- c) accerta la sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento e ne trasmette l'esito motivato dell'esame al Servizio, con l'indicazione di un termine ritenuto necessario per l'esecuzione dell'intervento;
 - d) comunica ai richiedenti non ammessi a contributo le motivazioni ostative all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
4. Il Servizio, provvede, entro quarantacinque giorni dal termine di cui al comma 3, alla predisposizione di un elenco di ammissibilità secondo l'ordine di ricevimento delle domande, concede il contributo o, in caso di assenza di copertura finanziaria, comunica ai soggetti interessati l'indisponibilità dei fondi. Il decreto di concessione fissa il termine per la rendicontazione.
5. Il Servizio comunica al beneficiario e all'Ispettorato, entro quindici giorni dalla data di registrazione del decreto di cui al comma 4, il contributo concesso.

Articolo 11 Rendicontazione

1. Ai fini della rendicontazione relativa ai contributi, i soggetti beneficiari presentano all'Ispettorato, entro il termine previsto dal decreto di concessione, la seguente documentazione:
- a) i soggetti di cui all'articolo 42 della legge regionale n. 7/2000, dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività, per la quale il contributo è stato erogato, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;
 - b) i soggetti di cui all'articolo 43 della legge regionale n. 7/2000, l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione e, per le associazioni di volontariato, il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite;
 - c) i soggetti diversi da quelli di cui agli articoli 42 e 43 della legge regionale 7/2000, copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini del contributo, corredata di una dichiarazione del soggetto beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali e copia della documentazione comprovante i pagamenti effettuati;
 - d) copia della dichiarazione di conformità dell'impianto e del relativo condotto fumario alla regola dell'arte, così come prevista dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 febbraio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera A della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici). La dichiarazione di conformità, prevista dall'articolo 7 del decreto n. 37/2008, è redatta secondo gli allegati del decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica presso il Ministero dello Sviluppo Economico 19 maggio 2010 (Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37) ed è rilasciata al beneficiario da parte di un'impresa installatrice abilitata ai sensi del citato decreto n.

37/2008. L'impresa è in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti per gli installatori di impianti a biomasse, come definiti dall'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE);

e) copia delle autorizzazioni previste dalla normativa di settore;

f) asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato che attesti il corretto e completo dimensionamento del generatore di calore e dei sottosistemi d'impianto sostituiti, il rispetto dei requisiti previsti agli articoli 5 e 6, l'esecuzione dell'intervento nel rispetto delle normative vigenti;

g) certificazione rilasciata da un organismo accreditato che attesti che la caldaia è conforme alla norma UNI EN 303-5:2012 classe 5.

2. L'Ispettorato comunica al Servizio l'esito motivato dell'esame della rendicontazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Articolo 12 Liquidazione del contributo

1. Il contributo è liquidato entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 11, comma 2, sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate ai sensi dell'articolo 11, comma 1. In ogni caso il contributo da liquidare non può essere superiore all'importo concesso.

Articolo 13 Cumulo degli aiuti

1. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis, a condizione che non venga superato il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti de minimis sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili fino alle intensità di contributi massimi consentiti dalla normativa comunitaria.

Articolo 14 Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 9/2007 e della legge regionale n. 7/2000.

Articolo 15 Abrogazione

1. È abrogato il decreto del presidente della Regione 19 dicembre 2014 n. 242 (Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa, in attuazione dell'articolo 41 ter, commi 10 e 14, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)).

Articolo 16 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A
(riferito all'articolo 9, comma 1)

**DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI
ENERGETICI A BIOMASSA LEGNOSA DI CUI ALL'ARTICOLO 41 ter,
COMMA 10, DELLA LEGGE REGIONALE N. 9/2007**

All'Ispettorato forestale di

Il sottoscritto _____
nato a _____ il ___ / ___ / _____, codice
fiscale _____, residente nel Comune di
_____, provincia _____,
in via _____
Indirizzo mail _____

CHIEDE

in proprio/in qualità di legale rappresentante del beneficiario

(barrare la condizione che non ricorre)

il contributo di euro _____ per la realizzazione di un impianto
energetico a biomassa legnosa a servizio di (specificare di quale ente si tratti)

_____ nel Comune di _____

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e della decadenza dai benefici previsti dall'articolo 75 del medesimo decreto, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

a) di essere:

Sindaco/Legale rappresentante/altro soggetto legittimato del Comune/Ente
_____ proprietario forestale delle
particelle _____

proprietario forestale delle particelle catastali n. _____ site nel
Comune di _____

titolare/legale rappresentante dell'impresa di utilizzazione boschiva avente sede legale
nel Comune di _____

titolare/legale rappresentante dell'impresa di prima trasformazione del legno
denominata _____ avente sede legale
nel Comune di _____

titolare/legale rappresentante dell'azienda agricola
denominata _____ avente sede legale
nel Comune _____

legale rappresentante del consorzio forestale
denominato _____ avente sede legale
nel Comune di _____

b) di possedere i requisiti previsti dal regolamento per l'accesso al contributo;

c) che l'IVA è recuperabile:

SI NO

d) di essere soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% sui redditi ai sensi dell'art. 28 del DPR 600/73:

SI NO

e) che il C.F. e la sede legale del beneficiario sono i seguenti:

1) C.F. _____;

2) sede legale _____.

ALLEGA

- a) relazione tecnica di progetto
- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sugli aiuti de minimis percepiti
- c) preventivo per l'esecuzione dell'intervento, comprensivo di acquisto dei beni, esecuzione lavoro e spese tecniche generali;
- d) asseverazione del tecnico abilitato;
- e) fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente.

_____, li _____

(Firma del soggetto richiedente)

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati forniti con la presente, compresi quelli degli allegati, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini della concessione dei contributi previsti dall'art. 41 ter, comma 10, della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

Dichiara, inoltre, il sottoscritto di essere informato che i dati suddetti saranno trattati ai fini di cui sopra dalla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, quale titolare, mediante strumenti anche informatici e telematici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e comunicati, per le stesse finalità, ai soggetti individuati dalle norme nonché diffusi anche sul sito web della Regione ai sensi dell'art. 94 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

L'interessato, dichiara, infine, di essere informato della facoltà riconosciutagli dal Codice in argomento di esercitare in qualsiasi momento i diritti indicati all'art. 7 del Codice medesimo, cui viene fatto rinvio.

(Firma del soggetto richiedente)

16_SO61_1_DPR_255_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2016, n. 0255/Pres.

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

IL PRESIDENTE

VISTO il titolo III, capo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro", relativo alla promozione dell'occupazione e di nuove attività imprenditoriali, ed in particolare gli articoli 29 (finalità e destinatari), 30 (promozione dell'occupazione), 32 (lavoro in cooperativa) e 33, comma 1, lett. c) (concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato);

VISTO in particolare l'articolo 29, comma 1, della legge regionale 18/2005, il quale prevede il sostegno della Regione all'assunzione, alla stabilizzazione occupazionale, allo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e all'inserimento in qualità di soci - lavoratori di cooperative di:

a) donne, con l'obiettivo di promuovere le pari opportunità;

b) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale;

VISTO l'articolo 48, comma 1, della legge regionale 18/2005, disciplinante gli interventi di politica attiva del lavoro che possono essere previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale;

VISTO il "Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)", emanato con proprio decreto 13 dicembre 2013, n. 0237/Pres., con il quale è stata data attuazione alle sopra citate disposizioni della legge regionale 18/2005;

CONSIDERATO che, all'esito dell'avvenuto perfezionamento a livello nazionale della riforma degli interventi di politica attiva del lavoro, risulta opportuno adottare un nuovo regolamento regionale in materia coerente con la nuova disciplina nazionale, al fine di realizzare un virtuoso coordinamento fra le misure statali e regionali finalizzate a favorire l'occupazione;

RITENUTO opportuno prevedere l'entrata in vigore del nuovo regolamento a decorrere dall'1 gennaio 2017, con contestuale abrogazione del sopra citato regolamento di pari oggetto attualmente in vigore;

SENTITA la Commissione regionale per il lavoro, che nella seduta del 23 novembre 2016 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2016, n. 2442, con la quale è stato approvato il "Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)", nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_SO61_1_DPR_255_2_ALL1

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

Capo I requisiti per la concessione degli incentivi

Art. 1 oggetto

Art. 2 finalità

Art. 3 beneficiari degli incentivi

Art. 4 incentivi per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato e l'inserimento in cooperative

Art. 5 incentivi per l'assunzione con contratti a tempo determinato

Art. 6 incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato

Capo II ammontare degli incentivi

Art. 7 ammontare degli incentivi di cui all'articolo 4

Art. 8 ammontare degli incentivi di cui all'articolo 5

Art. 9 ammontare degli incentivi di cui all'articolo 6

Art. 10 regole comuni sull'ammontare degli incentivi di cui agli articoli 7, 8 e 9

Capo III regimi di aiuto

Art. 11 regime di aiuto de minimis

Art. 12 cumulabilità degli incentivi

Capo IV disposizioni procedurali

Art. 13 presentazione delle istanze

Art. 14 disposizioni procedurali concernenti gli incentivi di cui agli articoli 4 e 5

Art. 15 disposizioni procedurali concernenti gli incentivi di cui all'articolo 6

Art. 16 disposizioni procedurali comuni

Art. 17 variazioni intervenute nel soggetto richiedente

Art. 18 revoca dei benefici

Capo V disposizioni finali e transitorie

Art. 19 abrogazioni

Art. 20 disposizioni transitorie

Art. 21 entrata in vigore

capo I requisiti per la concessione degli incentivi

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione degli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di incentivi per interventi di politica attiva del lavoro, anche al fine dell'attuazione degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale approvati dalla Giunta regionale.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi per i seguenti interventi:

- a) ai sensi degli articoli 30, 32 e 48, comma 1, lettera a), della legge regionale 18/2005, per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato e l'inserimento in qualità di soci – lavoratori in cooperative;
- b) in via eccezionale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge regionale 18/2005, per l'assunzione con contratti a tempo determinato;

c) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge regionale 18/2005, per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato.

art. 2 finalità

1. Attraverso gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2, vengono sostenuti l'assunzione, l'inserimento in qualità di soci – lavoratori in cooperative e la stabilizzazione occupazionale dei seguenti soggetti, cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione, residenti sul territorio regionale:

a) donne disoccupate;

b) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale: ai fini del presente regolamento sono tali coloro che appartengono ad una delle seguenti categorie:

1) donne disoccupate che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età;

2) uomini disoccupati che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età;

c) soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale: ai fini del presente regolamento sono tali coloro che hanno perso la propria occupazione e sono disoccupati a seguito di uno dei seguenti eventi, la cui causa sia riconducibile ad una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro secondo la procedura prevista dall'articolo 46 della legge regionale 18/2005 ovvero sia riconducibile alla crisi industriale complessa di Trieste riconosciuta dall'articolo 1, comma 7 bis, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015), convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2013, n. 71:

1) licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro);

2) licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali);

3) risoluzione, per decorso del termine o della durata pattuiti, di un rapporto di lavoro instaurato in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES) o dal Capo III del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), ad un contratto di lavoro intermittente, ad un contratto di apprendistato, ad un contratto di inserimento, ad un contratto di somministrazione di lavoro ovvero ad un contratto di lavoro a progetto;

4) interruzione, intervenuta in anticipo rispetto al termine o alla durata pattuiti per cause diverse dalle dimissioni volontarie del lavoratore o dalla risoluzione consensuale del rapporto, di un rapporto di lavoro instaurato in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinato dal decreto legislativo 368/2001 o dal Capo III del decreto legislativo 81/2015, ad un contratto di lavoro intermittente, ad un contratto di apprendistato, ad un contratto di inserimento, ad un contratto di somministrazione di lavoro ovvero ad un contratto di lavoro a progetto;

5) dimissioni per giusta causa del lavoratore, determinate dalla mancata corresponsione della retribuzione o di ogni altra somma o indennità dovuta in relazione al rapporto di lavoro, dalla mancata regolarizzazione della posizione contributiva o dall'omesso versamento dei contributi previdenziali;

d) soggetti a rischio di disoccupazione a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale: ai fini del presente regolamento sono tali coloro che siano stati sospesi dal lavoro, con ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria o alla cassa integrazione guadagni in deroga, ovvero posti in distacco ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, per motivi riconducibili ad una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro secondo la procedura prevista dall'articolo 46 della legge regionale 18/2005 ovvero riconducibili alla crisi industriale complessa di Trieste riconosciuta dall'articolo 1, comma 7 bis, del decreto legge 43/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 71/2013;

e) soggetti che hanno una condizione occupazionale precaria: ai fini del presente regolamento sono tali le donne, indipendentemente dall'età anagrafica, e gli uomini che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età, che nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda per gli incentivi di cui all'articolo 6 abbiano prestato la loro opera, anche a favore di diversi datori di lavoro, per un periodo complessivamente non inferiore a diciotto mesi, nella realizzazione di progetti di lavori socialmente utili, a condizione che l'opera sia stata prestata quali disoccupati, nella realizzazione di tirocini rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento per l'attivazione di

tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2013, n.116 ovvero del Regolamento per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n.198 o in esecuzione delle seguenti tipologie contrattuali:

- 1) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- 2) contratto di lavoro intermittente;
- 3) contratto di formazione e lavoro;
- 4) contratto di inserimento;
- 5) contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- 6) contratto di lavoro a progetto;
- 7) contratto di lavoro interinale;
- 8) contratto di somministrazione di lavoro;
- 9) contratto di apprendistato.

art. 3 beneficiari degli incentivi

1. Sono beneficiari degli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 2, i seguenti soggetti:
 - a) imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria;
 - b) cooperative e loro consorzi.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) se imprese, risultare iscritte al Registro delle imprese di una delle Province della Regione, siano esse sede principale o sede secondaria o unità locale;
 - b) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio regionale, risultare altresì iscritti al Registro regionale delle cooperative;
 - c) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio di regioni diverse dal Friuli Venezia Giulia, avere sedi secondarie o unità locali nel territorio regionale, purché il rapporto di lavoro per la cui instaurazione è chiesto il contributo si svolga in Friuli Venezia Giulia;
 - d) se imprese artigiane, risultare altresì iscritte all'Albo delle imprese artigiane e svolgere la propria attività nel territorio regionale;
 - e) se associazioni o fondazioni, avere una sede nel territorio regionale;
 - f) se prestatori di attività professionali in forma individuale, associata o societaria, svolgere la propria attività, nelle forme consentite dalla legge, nel territorio regionale;
 - g) rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;
 - h) non aver fatto ricorso, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione si richiede l'incentivo ai sensi del presente regolamento;
 - i) se cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci, rispettare negli inserimenti lavorativi i contratti collettivi nazionali di lavoro e avere adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno in materia di organizzazione del lavoro dei soci alle disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);
 - j) se imprese, non svolgere la propria attività principale, quale risultante dall'iscrizione al Registro delle imprese, nei settori esclusi dal campo di applicazione degli aiuti «de minimis». Se l'assunzione è effettuata in una sede secondaria o in un'unità locale, quest'ultima non deve svolgere la propria attività principale nei predetti settori.

art. 4 incentivi per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato e l'inserimento in cooperative

1. Sono incentivabili le assunzioni con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, effettuate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che possiedono i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2.

2. Per beneficiare degli incentivi previsti dal presente articolo, i soggetti da assumere appartengono, alla data di presentazione della domanda di contributo, ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d).

3. Per essere ammissibili a incentivo, le assunzioni a tempo indeterminato soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di licenziamenti, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, salvo che le nuove assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;

b) non riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda. La previsione di cui alla presente lettera non trova applicazione qualora le assunzioni riguardino soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nella sola ipotesi in cui la cessazione del precedente rapporto di lavoro sia stata determinata dalla naturale scadenza del termine di un rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al decreto legislativo 368/2001 ovvero di cui al Capo III del decreto legislativo 81/2015;

c) rispettare i principi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

d) avere ad oggetto rapporti di lavoro che si svolgono nel territorio regionale;

e) non essere riferibili a trasferimenti di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile, salvi i casi di cui all'articolo 47, commi 4 bis o 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge europea per il 1990);

f) non riguardare soggetti che siano amministratori o legale rappresentante del beneficiario ovvero in caso di trasferimento d'azienda dell'impresa cedente. La presente disposizione non trova applicazione nelle ipotesi di inserimento in qualità di soci - lavoratori in cooperativa.

g) qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardare il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro;

4. Possono beneficiare degli incentivi previsti dal presente regolamento gli inserimenti lavorativi a tempo indeterminato dei soggetti di cui al comma 2, in qualità di soci lavoratori di cooperative.

5. Per essere ammissibili a incentivo, gli inserimenti lavorativi in cooperativa, di cui al comma 4, possiedono i seguenti requisiti:

a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda a seguito di recesso od esclusione di un socio, salvo che gli inserimenti lavorativi avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci receduti o esclusi;

b) avvenire in cooperative che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2.

art. 5 incentivi per l'assunzione con contratti a tempo determinato

1. Sono incentivabili le assunzioni con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, di cui al Capo III del decreto legislativo 81/2015 di durata non inferiore a sei mesi, effettuate dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, e riguardanti soggetti che, alla data di presentazione della domanda di incentivo, appartengono ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

2. Per essere ammissibili a incentivo, le assunzioni di cui al presente articolo soddisfano tutti i requisiti di cui all'articolo 4, comma 3.

art. 6 incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato

1. Sono incentivabili i seguenti interventi:

a) la trasformazione in contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinati dal decreto legislativo 368/2001 ovvero dal Capo III del decreto legislativo 81/2015, ovvero stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 223/1991, i quali soddisfino i seguenti requisiti:

1) essere in corso alla data di presentazione della domanda;

2) scadere, anche per effetto di proroghe intervenute anche successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda;

b) l'assunzione con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di personale prestante la propria opera presso il soggetto richiedente in base a uno dei seguenti contratti, che sia in corso alla data di presentazione della domanda:

- 1) contratto di lavoro intermittente;
- 2) contratto di lavoro a progetto;
- 3) contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- c) l'assunzione con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di personale che, alla data di presentazione della domanda, risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un contratto di somministrazione di lavoro;
- d) qualora il soggetto richiedente sia una cooperativa, anche gli inserimenti lavorativi in cooperativa che avvengano nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, purché essi riguardino personale che, alla data di presentazione della domanda, risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in base ad una delle tipologie contrattuali di cui alle lettere a), b) e c).
2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono ammissibili a incentivo a condizione che riguardino soggetti che alla data di presentazione della domanda risultano avere una condizione occupazionale precaria.
3. Ai fini della verifica del requisito di cui al comma 2, si prendono a riferimento i periodi di vigenza dei contratti e si sommano in termini di mesi. I periodi di vigenza contrattuale inferiore al mese e i resti di giorni risultanti da periodi di vigenza contrattuale superiore al mese concorrono a loro volta a formare un mese se la sommatoria è pari a trenta giorni.
4. Le trasformazioni, le assunzioni e gli inserimenti di cui al presente articolo sono ammissibili a incentivo solo se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
 - a) se sono effettuate successivamente alla presentazione delle domande per la concessione del contributo di cui al presente regolamento;
 - b) se il rapporto di lavoro derivante dalle trasformazioni, assunzioni o inserimenti di cui al presente articolo è svolto nel territorio regionale;
 - c) se il contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile derivante dalle trasformazioni, assunzioni o inserimenti è diverso dalla tipologia di cui ai commi 1, lettera b), numero 1);
 - d) se, qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardano il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro;
 - e) se rispettano i principi di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c).
5. È ammissibile a incentivo l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, di soggetti che, alla data di presentazione della domanda di incentivo, risultavano avere una condizione occupazionale precaria e risultavano prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un contratto di apprendistato, a condizione che la stabilizzazione soddisfi le condizioni di cui al comma 4.
6. È ammissibile a incentivo l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, di soggetti che, alla data di presentazione della domanda di incentivo, risultavano avere una condizione occupazionale precaria e stavano realizzando presso il soggetto richiedente un tirocinio, a condizione che il tirocinio risulti conforme al decreto del Presidente della Regione 166/2013 ovvero al decreto del Presidente della Regione 198/2016, e che l'assunzione soddisfi le condizioni di cui al comma 4.

capo II ammontare degli incentivi

art. 7 ammontare degli incentivi di cui all'articolo 4

1. Per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale possano trovare applicazione contributi ovvero incentivi previsti dalla vigente normativa nazionale, l'incentivo è pari a:
 - a) euro 2.000 se riguarda soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d);
 - b) euro 3.000 se riguarda soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
 - c) euro 4.500 se riguarda soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
 - d) euro 4.000 se riguarda soggetti che soddisfino cumulativamente i requisiti di cui alle lettere a) e b);
 - e) euro 5.500 se riguarda soggetti che soddisfino cumulativamente i requisiti di cui alle lettere a) e c).
2. Per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale non possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale gli importi di cui al comma 1 sono elevati di 2.000 euro.

art. 8 ammontare degli incentivi di cui all'articolo 5

1. L'ammontare dell'incentivo è pari:
 - a) ad euro 1.000 per ciascuna assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi in relazione alla quale possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale;

b) ad euro 2.000 per ciascuna assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi in relazione alla quale non possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale.

art. 9 ammontare degli incentivi di cui all'articolo 6

1. L'ammontare degli incentivi, con riferimento a ciascuna stabilizzazione in relazione alla quale possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale, è pari ad euro 1.000.
2. L'importo di cui al comma 1, è elevato ad euro 1.500 nelle ipotesi in cui la stabilizzazione riguardi soggetti a rischio di disoccupazione che siano donne le quali, alla data di presentazione della domanda, hanno compiuto il cinquantesimo anno di età ovvero uomini i quali, alla data di presentazione della domanda, hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età.
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2, sono elevati di euro 1.000 nell'ipotesi in cui la stabilizzazione riguardi:
 - a) soggetti a rischio di disoccupazione che, alla data di presentazione della domanda, prestano la propria opera presso il soggetto richiedente nell'ambito dell'esecuzione di iniziative di lavoro di pubblica utilità;
 - b) soggetti a rischio di disoccupazione che, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero del tirocinio del quale viene prevista la stabilizzazione con conseguente presentazione della domanda di incentivo, soddisfacessero i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) o d).Qualora la stabilizzazione soddisfi entrambi i requisiti di cui al presente comma, gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono elevati di euro 1.500.
4. Per ciascuna stabilizzazione in relazione alla quale non possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale gli importi derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono elevati di 2.000 euro.

art. 10 regole comuni sull'ammontare degli incentivi di cui agli articoli 7, 8 e 9

1. I benefici previsti dalla normativa nazionale richiamati ai fini della determinazione dell'ammontare degli incentivi di cui al presente regolamento si considerano applicabili una volta emanate le relative disposizioni attuative da parte dei competenti organi nazionali. In sede di presentazione della domanda di incentivo, il soggetto richiedente indica espressamente i benefici previsti dalla normativa nazionale che ha già richiesto o intende richiedere per la medesima assunzione o stabilizzazione.
2. Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato per la cui instaurazione è stata presentata domanda di incentivo sia a tempo parziale, l'incentivo è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale indicata nella domanda di contributo. Qualora la stipulazione del contratto a tempo indeterminato o determinato sia già intervenuta anteriormente alla concessione, l'incentivo è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale risultante all'atto della concessione.

capo III regimi di aiuto

art. 11 regime di aiuti de minimis

1. Gli incentivi di cui agli articoli 4, 5, e 6, sono concessi a titolo di aiuto «de minimis» nel rispetto integrale delle condizioni poste dai seguenti regolamenti europei:
 - a) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013;
 - b) Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 190/45 del 28 giugno 2014;
 - c) Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/9 del 24 dicembre 2013.
2. Il superamento dei massimali previsti dei regolamenti europei di cui al comma 1, impedisce la concessione degli incentivi.

art. 12 cumulabilità degli incentivi

1. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla normativa europea.
2. Gli incentivi di cui al presente regolamento non sono fra di loro cumulabili per il medesimo intervento. La presente disposizione non trova applicazione per gli interventi di cui all'articolo 5.

capo IV disposizioni procedurali

art. 13 presentazione delle istanze

1. Le istanze per la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento, a pena di inammissibilità, sottoscritte con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'amministrazione digitale), sono presentate sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore lavoro, ed inoltrate esclusivamente in forma elettronica per via telematica tramite il sistema FEGC (Front end generalizzato contributivo), secondo le modalità indicate nelle linee guida rese disponibili sul sito internet www.regione.fvg.it per la compilazione e la trasmissione telematica dell'istanza di incentivo.
2. Le istanze per la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento sono presentate, a pena di inammissibilità, dall'1 gennaio al 30 settembre di ciascun anno.
3. Annualmente, il termine finale di presentazione delle istanze di cui al comma 3 può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale adottata entro il 15 settembre.
4. La deliberazione di cui al comma 3, è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

art. 14 disposizioni procedurali concernenti gli incentivi di cui agli articoli 4 e 5

1. Le istanze di incentivo sono presentate, a pena di inammissibilità, anteriormente all'assunzione o all'inserimento lavorativo e devono essere corredate da:
 - a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante:
 - 1) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2. I soggetti per i quali non sussiste obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro per il quale viene chiesto l'incentivo, essi esercitano la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge;
 - 2) l'esercizio della propria attività in Friuli Venezia Giulia al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro per il quale viene richiesto l'incentivo;
 - 3) il possesso da parte del lavoratore, dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, o di cui all'articolo 5, comma 1;
 - b) una dichiarazione relativa all'indicazione se per l'assunzione del lavoratore trovino o meno applicazione i benefici o le agevolazioni nazionali.
2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo, il soggetto beneficiario stipula, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo, il contratto di lavoro a tempo indeterminato o, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, a tempo determinato. Il servizio competente in materia di lavoro verifica l'intervenuta stipulazione del contratto e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro. Qualora, all'atto dell'erogazione, la durata dell'orario di lavoro risulti ridotta rispetto a quella verificata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, il servizio competente in materia di lavoro provvede a rideterminare l'ammontare dell'incentivo.

art. 15 disposizioni procedurali concernenti gli incentivi di cui all'articolo 6

1. Le istanze di incentivo sono presentate, a pena di inammissibilità, anteriormente alla trasformazione, all'assunzione o all'inserimento lavorativo e devono essere corredate da:
 - a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante:
 - 1) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2. I soggetti per i quali non sussiste obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro per il quale viene chiesto l'incentivo, essi esercitano la propria attività in

Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge;

- 2) l'esercizio della propria attività in Friuli Venezia Giulia al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro per il quale viene richiesto l'incentivo;
- 3) la vigenza del contratto di apprendistato che si intende stabilizzare ovvero il soddisfacimento, da parte del rapporto ad elevato rischio di precarizzazione o del tirocinio che si intende stabilizzare, di tutti i requisiti di cui all'articolo 6, commi 2 o 5 o 6;
- 4) l'impegno a realizzare la trasformazione del rapporto, l'assunzione o l'inserimento in caso di ammissione a incentivo di cui al presente regolamento;
- b) una dichiarazione relativa all'indicazione se per l'assunzione del lavoratore trovano o meno applicazione i benefici o le agevolazioni nazionali.

2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo, il soggetto beneficiario stipula, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo, il contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il servizio competente in materia di lavoro verifica l'intervenuta stipulazione del contratto e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro. Qualora, all'atto dell'erogazione, la durata dell'orario di lavoro risulti ridotta rispetto a quella verificata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, il servizio competente in materia di lavoro provvede a rideterminare l'ammontare dell'incentivo.

art. 16 disposizioni procedurali comuni

1. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
2. Al fine della determinazione della posizione in graduatoria fanno fede la data e l'ora di inoltra telematico tramite il sistema di gestione on line delle domande FEGC (Front end generalizzato contributivo).
3. Verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi il Servizio competente in materia di lavoro richiede al soggetto che ha presentato l'istanza:
 - a) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante l'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso, alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime «de minimis» applicabile al caso di specie. La dichiarazione deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa europea applicabile di specie;
 - b) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante l'accettazione dell'incentivo.
4. La documentazione di cui al comma 3 deve essere presentata dal soggetto che ha presentato istanza di incentivo entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta inviata dal Servizio competente in materia di lavoro. In caso di inadempienza l'istanza viene rigettata.
5. Conclusa l'istruttoria il Servizio competente in materia di lavoro provvede alla concessione del contributo entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di incentivo.
6. Il provvedimento di concessione dell'incentivo, prevede espressamente che l'incentivo ha natura di «de minimis» ai sensi della normativa europea applicabile al caso di specie.
7. Il Servizio competente in materia di lavoro procede all'erogazione dell'incentivo una volta effettuata con esito favorevole la verifica di cui agli articoli 14, comma 2, e 15, comma 2.
8. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000.

art. 17 variazioni intervenute nel soggetto richiedente

1. Qualora, successivamente all'assunzione, all'inserimento o alla stabilizzazione del lavoratore, il soggetto che abbia presentato domanda per gli incentivi di cui agli articoli 4, 5, e 6 sia interessato da trasformazione o da fusione di società, realizzi un conferimento, un trasferimento o un affitto di azienda, ovvero da cessione del contratto di lavoro, l'incentivo richiesto è concesso o, se già concesso, erogato al soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione ovvero al quale l'azienda sia stata conferita, trasferita o affittata, purché in capo a tale ultimo soggetto prosegua il rapporto lavorativo per la cui instaurazione o stabilizzazione era stato richiesto l'incentivo.
2. Ai fini del comma 1, il soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione societaria ovvero al quale l'azienda sia stata conferita, trasferita o affittata ovvero al quale venga ceduto il contratto di lavoro, presenta istanza di subentro al servizio regionale competente in materia di lavoro entro novanta giorni dalla data dell'evento di cui al comma 1.
3. L'istanza di cui al comma 2 è corredata da:
 - a) documentazione attestante uno degli eventi di cui al comma 1;

- b) documentazione attestante la prosecuzione del rapporto di lavoro per la cui instaurazione o stabilizzazione è stato chiesto l'incentivo;
 - c) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso, alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 2, dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.
- 4.** Verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi per le istanze di cui al comma 2, il Servizio competente in materia di lavoro richiede al soggetto che ha presentato istanza di subentro:
- a) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante l'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso, alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime «de minimis» applicabile al caso di specie. La dichiarazione deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa europea applicabile di specie;
 - b) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante l'accettazione dell'incentivo.

art. 18 revoca dei benefici

- 1.** Comportano la revoca totale degli incentivi di cui agli articoli 4 e 6:
- a) la mancata stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine perentorio di novanta giorni di cui agli articoli 14, comma 2 e 15 comma 2;
 - b) la mancata sussistenza del rapporto di lavoro al momento dell'erogazione dell'incentivo di cui agli articoli 14, comma 2 e 15 comma 2.
- 2.** Comporta la revoca parziale degli incentivi di cui agli articoli 4 e 6 la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta dopo l'erogazione ed entro tre anni dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione effettuati ai sensi del presente regolamento.
- 3.** Nel caso di cui al comma 2 il soggetto beneficiario provvede alla restituzione di una quota parte dell'incentivo così commisurata:
- a) nella misura del 90% se l'evento si verifica entro sei mesi dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione;
 - b) nella misura del 75% se l'evento si verifica dopo i sei mesi ed entro dodici mesi dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione;
 - c) nella misura del 60% se l'evento si verifica dopo dodici mesi ed entro diciotto mesi dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione;
 - d) nella misura del 45% se l'evento si verifica dopo diciotto mesi ed entro ventiquattro mesi dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione;
 - e) nella misura del 30% se l'evento si verifica dopo ventiquattro mesi ed entro trenta mesi dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione;
 - f) nella misura del 15% se l'evento si verifica dopo trenta mesi ed entro trentasei mesi dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione;
- 4.** In relazione all'incentivo di cui all'articolo 5:
- a) trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1;
 - b) il soggetto beneficiario provvede alla restituzione del 75% dell'ammontare dell'incentivo se prima che siano trascorsi sei mesi dall'assunzione cessa a qualunque titolo il rapporto di lavoro.

capo V disposizioni finali e transitorie

art.19 abrogazioni

- 1.** A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 dicembre 2013, n. 237.

art. 20 disposizioni transitorie.

- 1.** Le disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 19 continuano a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti relativi alle domande di incentivo presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

art. 21 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017.

16_SO61_1_DPR_256_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2016, n. 0256/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 227.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);

VISTO il Regolamento emanato con proprio decreto 26 luglio 2006, n. 0227/Pres. (Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata);

DATO ATTO che con il sopra citato Regolamento è stata data attuazione, tra l'altro, alla previsione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge regionale 18/2005, ai sensi del quale con regolamento regionale sono definiti criteri e procedure uniformi per l'accertamento, la verifica e la certificazione dello stato di disoccupazione, nonché gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), che ha, tra l'altro, innovato la disciplina dello stato di disoccupazione e dei servizi da rendere ai soggetti in cerca di occupazione;

VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), la quale, tra l'altro, prevede, all'articolo 2, comma 71, l'abrogazione, con effetto dal 1 gennaio 2017, della disciplina delle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro);

VISTA la legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge 9 agosto 2005, n. 18, nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro), con cui si è riformata l'organizzazione dei servizi dell'impiego in regione e si è disciplinato il trasferimento delle funzioni provinciali in materia di lavoro alla Regione, realizzando una nuova organizzazione delle competenze in materia, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito della Direzione centrale competente in materia di lavoro, di una nuova struttura organizzativa denominata "Agenzia regionale per il lavoro", alla quale fanno capo i centri per l'impiego della Regione;

RITENUTO di dover recepire le novità legislative sopra menzionate adeguando il testo delle disposizioni del sopra citato Regolamento n. 0227/Pres./2006;

DATO ALTRESÌ ATTO che con il sopra citato Regolamento è stata data attuazione, tra l'altro, alla previsione di cui all'articolo 22, comma 1, della legge regionale 18/2005, ai sensi del quale la Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, disciplina con regolamento le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);

ATTESO che a seguito del sopra menzionato trasferimento di funzioni provinciali alla Regione la gestione amministrativa delle procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni è ora affidata alle strutture della Direzione centrale competente in materia di lavoro;

RITENUTO pertanto di dover adeguare le disposizioni del capo VII del citato Regolamento n. 0227/Pres./2006 alla nuova organizzazione dell'amministrazione, nonché di introdurre delle semplificazioni operative alla medesima disciplina;

SENTITA la Commissione regionale per il lavoro, che nella seduta del 23 novembre 2016 ha esaminato il testo di regolamento allegato al presente provvedimento, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2016, n. 2441 con la quale è stato approvato il "Regolamento di modifica al regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 227";

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 227", nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_SO61_1_DPR_256_2_ALL1

Regolamento di modifica al regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 227.

Art. 1 modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
Art. 2 modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
Art. 3 modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
Art. 4 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
Art. 5 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
Art. 6 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
Art. 7 abrogazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
Art. 8 modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
Art. 9 modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
Art. 10 modifica all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
Art. 11 modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
Art. 12 abrogazione dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
Art. 13 modifiche all'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
Art. 14 modifica all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
Art. 15 modifiche all'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
Art. 16 modifica all'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
Art. 17 modifiche all'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
Art. 18 modifiche all'articolo 28 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
Art. 19 modifica all'articolo 29 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
Art. 20 modifica all'articolo 30 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
Art. 21 modifiche all'articolo 31 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
Art. 22 abrogazione dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
Art. 23 modifica all'articolo 33 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
Art. 24 modifiche all'articolo 36 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
Art. 25 abrogazione dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
Art. 26 entrata in vigore

art. 1 modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 227 (Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata), le parole: «, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della l. 17 maggio 1999, n. 144» sono soppresse.

art. 2 modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 227/2006, le parole: «nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del lavoratore» sono sostituite dalle seguenti: «a cui il soggetto interessato rilascia la dichiarazione di cui all'art. 8, comma 1, o il Centro per l'impiego a cui si è rivolto ai sensi dell'art. 4, comma 3».

art. 3 modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 227/2006, le parole: «al Centro per l'Impiego nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio» sono soppresse.

art. 4 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ogni comunicazione del Centro per l'impiego diretta al lavoratore è effettuata sulla base dei dati dichiarati dal soggetto, inseriti nell'elenco anagrafico e registrati sul sistema informativo.»;
 - b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3 bis. È onere del soggetto interessato informare tempestivamente il Centro per l'impiego di ogni variazione concernente i dati dichiarati dal soggetto stesso.».

art. 5 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2 è abrogato;
 - b) al comma 4 le parole: «, fatta eccezione per lo svolgimento di attività lavorativa dalla quale consegue un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, così come determinato dalla normativa fiscale vigente» sono soppresse;
 - c) al comma 5, le parole: «Il requisito di cui al comma 3, lettera b)», sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla definizione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), il requisito di cui al comma 3, lettera b)»;

d) alla lettera c) del comma 5, dopo le parole: «patto di servizio» è aggiunta la seguente: «personalizzato».

art. 6 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«**1.** Lo stato di disoccupazione è acquisito dal soggetto interessato che rilascia una dichiarazione attestante l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.»;

b) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

«**1 bis.** Fino alla piena operatività del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 150/2015, la dichiarazione di cui al comma 1 può essere rilasciata:

a) mediante presentazione personale al Centro per l'impiego competente;

b) in via telematica, utilizzando il sistema informativo messo a disposizione degli utenti, ove disponibile.»;

c) il comma 1 ter è sostituito dal seguente:

«**1 ter.** Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 150/2015, in materia di equivalenza delle domande di prestazioni di sostegno al reddito ivi indicate, alla dichiarazione di cui al comma 1.»;

d) dopo il comma 1 ter è inserito il seguente:

«**1 quater.** Le modalità con cui i soggetti di cui agli articoli 20, comma 1, e 21, comma 1, del decreto legislativo 150/2015, contattano il Centro per l'impiego, sono definite con decreto del Direttore della Direzione centrale competente in materia di lavoro.»;

e) il comma 2 è abrogato;

f) il comma 3 è abrogato.

art. 7 abrogazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 227/2006, è abrogato.

art. 8 modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1, le parole: «, fermo quanto previsto dagli articoli 9 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «, fermo quanto previsto dall'articolo 10»;

b) la lettera e) del comma 1 è abrogata;

- c)** il comma 2 è abrogato;
- d)** il comma 3 bis è sostituito dal seguente:
«3 bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), la Direzione centrale competente in materia di lavoro, accertati i presupposti oggettivi e soggettivi, dichiara la perdita dello stato di disoccupazione, dandone comunicazione all'interessato e, nel caso di soggetti percettori di indennità o sussidi legati allo stato di disoccupazione, all'INPS.».

art. 9 modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

- 1.** Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 227/2006, è abrogato.

art. 10 modifica all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

- 1.** Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 227/2006, le parole: «e di cui all'articolo 6 della legge 223/1991» sono soppresse.

art. 11 modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

- 1.** All'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a)** il comma 2 è abrogato;
 - b)** il comma 3 è abrogato;
 - c)** il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In applicazione dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 150/2015, le disposizioni in materia di stato di disoccupazione si applicano al collocamento dei disabili in quanto compatibili.»

art. 12 abrogazione dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

- 1.** L'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 227/2006, è abrogato.

art. 13 modifiche all'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

- 1.** All'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono in via prioritaria potenziali destinatari delle misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro i disoccupati, ivi compresi soggetti percettori di indennità o sussidi legati allo stato di disoccupazione.»;
- b) il comma 1 bis è abrogato.

art. 14 modifica all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. Il comma 1 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 è sostituito dal seguente:
«1. Attraverso la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 25, i Servizi competenti si impegnano a erogare le attività e realizzare gli interventi previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 150/2015.».

art. 15 modifiche all'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il patto di servizio personalizzato è uno strumento di natura negoziale finalizzato all'inserimento lavorativo ai soggetti che hanno rilasciato la dichiarazione di disponibilità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 150/2015, in materia di prestazioni relative a beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.»;
- b) al comma 2, dopo le parole «patto di servizio» è inserita la seguente «personalizzato»;
- c) alla lettera a) del comma 2, le parole: «, sottoscritta contestualmente alla dichiarazione di disponibilità,» sono soppresse.

art. 16 modifica all'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 227/2006, le parole: «le Province competenti» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione centrale competente in materia di lavoro».

art. 17 modifiche all'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

- «1. Le Pubbliche amministrazioni interessate presentano la richiesta dei soggetti da assumere a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione centrale competente in materia di lavoro.»;
- b) il comma 2 è abrogato;
- c) il comma 3 è abrogato.

art. 18 modifiche all'articolo 28 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

- 1. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
 - «1. La Direzione centrale competente in materia di lavoro, che riceve la richiesta, fissa il termine entro cui i soggetti interessati all'offerta di lavoro devono fornire l'adesione e provvede contestualmente alla massima diffusione dell'offerta medesima anche attraverso i mezzi di informazione.»;
 - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
 - «1 bis. Le adesioni sono raccolte presso i Centri per l'impiego competenti per l'ambito territoriale della circoscrizione amministrativa della Pubblica Amministrazione richiedente.»;
 - c) dopo il comma 1bis è inserito il seguente:
 - «1 ter. In presenza di particolari circostanze oggettive, su motivata richiesta della Pubblica Amministrazione interessata, la Direzione centrale competente in materia di lavoro può disporre che la raccolta delle adesioni avvenga anche in Centri per l'impiego diversi da quelle individuati al comma 1 bis.»;
 - d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
 - «2 bis. Nel caso in cui le adesioni siano raccolte presso più Centri per l'impiego, la competente struttura della Direzione centrale competente in materia di lavoro provvede a formulare una graduatoria unica integrata.».

art. 19 modifica all'articolo 29 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

- 1. Il comma 2 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Regione 227/2006, è abrogato.

art. 20 modifica all'articolo 30 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

- 1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 le parole: «da parte del Centro per l'impiego competente o della Direzione centrale competente in materia di lavoro della richiesta di cui all'articolo 27» sono sostituite dalle seguenti: «della richiesta di cui all'articolo 27, comma 1».

art. 21 modifiche all'articolo 31 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «Il Centro per l'impiego, entro il termine fissato dalla Provincia competente e comunque entro trenta giorni dalla ricezione delle adesioni di coloro che hanno aderito all'offerta di lavoro, ovvero la Direzione centrale competente in materia di lavoro entro trenta giorni dalla ricezione delle adesioni di coloro che hanno aderito all'offerta di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «La Direzione centrale competente in materia di lavoro entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi dell'articolo 28, comma 1,»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«**5.** La graduatoria è pubblicata presso i Centri per l'impiego interessati ed è inoltrata a cura della Direzione centrale competente in materia di lavoro all'Amministrazione richiedente, la quale provvede a convocare i candidati».

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«**5 bis.** La posizione nella graduatoria costituisce ordine assoluto di precedenza per la convocazione dei soggetti alle prove selettive».

art. 22 abrogazione dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. L'articolo 32 del decreto del Presidente della Regione 227/2006, è abrogato.

art. 23 modifica all'articolo 33 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. Al comma 4 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 le parole: «, al quale ha rivolto l'istanza di avviamento,» sono sostituite dalla seguente: «competente».

art. 24 modifiche all'articolo 36 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola "quindici" è sostituita dalla seguente: "venti";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«**2.** Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione preveda che le ragioni che determinano l'urgenza si possano protrarre oltre venti giorni, richiede alla Direzione centrale competente in materia di lavoro il numero di soggetti necessario secondo la procedura ordinaria di cui all'articolo 27.»;

art. 25 abrogazione dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. L'articolo 37 del decreto del Presidente della Regione 227/2006, è abrogato.

art. 26 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PARTE I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2213
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'invio dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'invio del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate:
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it

logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
- **acquisto fascicoli:** modulo in *f.to* DOC

PIERPAOLO DOBRILLA - Direttore responsabile sostituto
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali